



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio Prouinciale secondo, e terzo contra gli inuasori de' beni, e robbe de beneficiati morti; qual si douerà publicare il primo dì dopò la Domenica di Resurrettione.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Rettore del beneficio, del quale siano li beni che hauerà condotti, possa il Conduttore in questo caso, ritener detti beni fin tanto, che ritenendo ogn'anno la sudetta terza parte, sarà interamente sodisfatto di quanto hauerà speso.

Quelli che hauendo condotti con tali patti, & haueranno fatti migliorameti, ò vtili, ò necessarij, e non si retreranno la sudetta terza parte ogn'anno, nõ possono di poi ridimandare al nouo Rettore quanto haueran mancato di ritenersi, ma il tutto s'imputi à lor colpa. E non volendo essi Conduttori far ritentione di questa terza parte ogn'anno, ma volendo che in vna sol volta gli sia restituito tutto quello, che per tal causa haueranno speso, debbano essi Conduttori ogn'anno depositare detta terza parte presso qualche idonea persona, & non la paghino al Rettore, altrimenti la paghino à suo danno, ne le sia fatta buona dal successore nel beneficio, nel conto che se hauerà à far seco sopra li miglioramenti.

Quelli che innãzi questo Decreto hanno condotto beni Ecclesiastici, e che per il patto sudetto hanno fatto, ò per l'auenire farãno migliorameti in essi beni, si rimborsino nel medemo modo, come gli altri sopradetti, & non rimborsandosi vadino à danno loro.

DECRETO

Publicato nel Concilio secondo Prouinciale, contro gli Notari che non haueranno reuelato in tempo gli legati à cause pie fatti nelli testameti da loro rogati: qual si publicherà la prima Domenica di Quaresima.

Ogni Notaro, che saperà esser stato rogato auãti questo Decreto d'alcun Testamento, ò d'altra vltima voluntà, doue sieno fatti legati à cause pie, se fra sei mesi, da poi c'hauerà saputo la morte di quel testatore, nõ hauerà manifestato tali legati al Reuer. Arcivescovo di Milano, ò suo Vicario, incorra subito in pena d'escommunicatione.

E nella medema pena incorrino quelli che dopo esso decreto saranno stati rogati de legati pij fatti, come di sopra è

detto, se fra il termine di tre mesi dopo che haueranno inteso che il Testatore sia morto, nõ gli haueranno denunciati ad vno delli sudetti Reuerendis. Arcivescovo, ò suo Vicario.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo, e terzo contra gli inuasori de' beni, e robe de beneficiati morti: qual si douerà publicare il primo di dopo la Domenica di Resurrectione.

CHI ardirà temerariamente pigliare, ò vsurare beni d'alcuna persona Ecclesiastica morta, spettanti alla Chiesa, ò beneficio Ecclesiastico, che esso morto in vita sua hauesse posseduto, ouero che spettino ad alcun ministro d'essa Chiesa, incorra subito in escommunicatione.

Con questo decreto vogliamo che siano a stretti ancor quelli, i quali senza fare inuasione, ò violenza alcuna, trasportano, ò conducono fuori di casa di quella persona Ecclesiastica supellettile, ò cosa alcuna, ò scritti spettanti alla Chiesa della quale egli era Rettore, prima che tutti gli beni mobili, libri, scritti, & altre simili cose appartenenti per altro all'heredità, siano riferite nell'indice da chi sarà deputato dal Reuerendis. Arcivescovo per tale ufficio.

DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, per il quale si prohibisce che li Vsurari non siano sepolti in sepoltura Christiana, se non si sarà serbato quanto in esso si contiene: qual si douerà publicar il primo di dell'Anno, & il primo Lunedì dopo la Domenica della Pentecoste.

GLI Vsurarij manifesti, non sieno sepolti in luogo sacro, ancor che nelli lor Testamenti hauessero commesso, che fosse fatta la restitutione di tutte quelle Vsure che hauessero essatte, ò riceute, se prima, ò essi mentre vissero, ò loro heredi dopo la lor morte, non haueranno con effetto sodisfatto interamente à coloro, da quali le riceuerno,

ouero